

COMUNE DI VILLA DI SERIO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETICA, PIERCING E TATUAGGIO

Approvato con Deliberazione C.C. n. 49 del 20.12.2006
Regolamento per la disciplina delle attività di estetica, piercing e tatuaggio

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista, di piercing e di tatuaggio, siano esse esercitate in luogo pubblico o privato, su tutto il territorio del Comune, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia.
2. E' esclusa qualsiasi attività con finalità di carattere terapeutico, propria delle professioni sanitarie o ausiliarie alle medesime, disciplinate dal R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 2 - Normativa di Riferimento

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- Legge 04.01.1990 n. 1 “*Disciplina dell'attività di estetista*”
- Legge Regionale 15.09.1989 n. 48 “*Disciplina dell'attività di estetista*”
- D.D.G. 13.03.2003 n. 4259, pubblicato sul BURL n. 13 -Serie ordinaria- del 24.03.2003 “*Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste*”
- D.D.G. 27.04.2004 n. 6932, pubblicato sul BURL n. 20 -Serie ordinaria- del 10.05.2004 “*Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing*”.

Art. 3 - Definizioni

1. **L'attività di estetica** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti posti in atto sulla persona il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere o migliorare l'aspetto estetico anche attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o avvalendosi di apparecchi elettromagnetici per uso estetico nonché con apparecchi per trattamenti U.V.A. E' compresa l'attività di ricostruzione e cura delle unghie naturali. Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che, quindi, non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni e i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.
2. **L'attività di tatuaggio** consiste nella colorazione permanente di parti del corpo ottenuta mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con la tecnica di scarificazione al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
3. **L'attività di piercing** consiste nella perforazione di una parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma e fattura.

CAPO II – ATTIVITA' DI ESTETISTA

Articolo 4 – Esercizio dell'attività

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, attività di estetica deve inoltrare al Comune denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della L.241/90 e successive modifiche. Detta denuncia deve contenere i seguenti elementi essenziali: generalità del titolare, sede legale e codice fiscale, caratteristiche strutturali di arredo con relative attrezzature, numero delle persone addette all'esercizio, nonché l'indicazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, al quale viene affidata la direzione dell'azienda.
2. In allegato alla denuncia di inizio attività dovrà essere trasmesso quanto di seguito indicato:

- Planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività con indicazione della suddivisione degli spazi interni e delle postazioni di lavoro sottoscritta da tecnico abilitato;
 - titolo di disponibilità dei locali medesimi (contratto di locazione, atto di compravendita o altro);
 - atto costitutivo della società;
 - lettera di incarico per il soggetto qualificato che assume la direzione dell'azienda con espressa accettazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della L.241/90 come modificato, contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione all'Amministrazione Comunale e al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio.
 3. L'utilizzo, successivo all'inizio dell'attività, di nuove attrezzature, è soggetto alla sola comunicazione preventiva all'ASL.
 4. L'attività di estetica può essere esercitata congiuntamente all'attività sanitaria, purché vi sia una chiara distinzione delle relative competenze e responsabilità sia per quanto riguarda gli operatori che le strutture.
 5. L'attività di estetista non può svolgersi in forma itinerante o di posteggio.

Articolo. 5 - Requisiti professionali

1. Il requisito professionale richiesto per l'esercizio dell'attività di estetista, di cui agli artt. 3 e 4 della L. 04 gennaio 1990 n. 1, deve essere attestato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Articolo 6 - Conformità edilizia ed urbanistica dei locali.

1. Le unità immobiliari destinate allo svolgimento dell'attività di estetista devono avere idonea destinazione d'uso in base alle norme vigenti e agli strumenti urbanistici comunali e devono essere provviste di agibilità per la specifica attività che si intende svolgere.
2. La regolarità sotto il profilo edilizio implica anche la dimostrazione dell'avvenuto adeguamento degli impianti alle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti al momento della presentazione dell'istanza, nonché il rispetto del grado di accessibilità previsto dalle norme in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 7 – Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature.

1. L'attività di estetica può essere esercitata in locali che presentano i requisiti strutturali minimi previsti dal D.D.G. 13.03.2003 n.4259 e l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio dell'attività dal personale addetto spetta al Dipartimento di Prevenzione ed igiene dell'Asl competente per territorio.
2. Ogni esercizio deve essere composto dall'ambiente di lavoro, da un locale o area d'attesa, da almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno con regolamentare antibagno; la rubinetteria deve essere dotata di comando non manuale, distributori di sapone liquido e di asciugamani monouso.
3. I locali devono essere adeguatamente aereilluminati; pavimenti, pareti ed arredi devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.

Articolo 8– Attività di vendita.

1. Le imprese esercenti l'attività di estetica, nei locali in cui si svolge l'attività, possono vendere alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine di garantire la continuità dei trattamenti in corso.

2. Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1) l'attività di vendita, ancorchè secondaria rispetto a quella di servizio, è soggetta alle norme vigenti in materia di commercio.

CAPO III – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Articolo 9 – Esercizio dell'attività.

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, attività di piercing e di tatuatore deve inoltrare al Comune denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della L.241/90 e successive modifiche per i cui contenuti e allegati si rimanda a quanto disposto dall'art. 4.
2. L'attività di piercing e di tatuaggio non può svolgersi in forma itinerante o di posteggio.
3. L'attività di tatuaggio e l'applicazione di piercing possono essere esercitate nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.

Articolo. 10 - Requisiti professionali

1. Coloro che intendono esercitare tale attività, contestualmente alla denuncia di inizio attività, devono dimostrare il possesso di idoneo titolo professionale. Poichè alla data di approvazione del presente regolamento non sono ancora stati istituiti i relativi corsi, in sostituzione dell'attestato di frequenza, gli interessati devono presentare al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di competenza autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta e l'impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o da altro organismo accreditato, inviando successivamente l'attestato conseguito.

Articolo 11 – Requisiti strutturali minimi.

1. L'attività di tatuatore e di piercing possono essere esercitate in locali che presentano i requisiti strutturali minimi previsti dal D.D.G. 27.4.2004, n. 6932 e l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio dell'attività dal personale addetto spetta al Dipartimento di Prevenzione ed igiene dell'Asl competente per territorio.
2. Per la conformità edilizia ed urbanistica delle u.i.u. nelle quali viene esercitata attività di piercing e tatuaggio si rimanda a quanto indicato negli articoli 6 e 7.

Articolo 12 - Adempimenti per l'operatore di piercing e tatuaggio

1. Gli operatori, ai sensi del D.D.G. 27.4.2004 n. 6932 sono tenuti ad espletare i seguenti adempimenti:
 - a. Valutazione del rischio, derivante dall'uso di attrezzature e di sostanze nocive e individuazione delle persone che possono subire un danno, predisposta da un medico, e aggiornata annualmente.
 - b. Valutazione preventiva sullo stato di salute della cute del cliente.
 - c. Acquisizione consenso informato utente.
 - d. Acquisizione scheda personale per ciascun utente contenente: generalità, indirizzo, telefono, data intervento, rapporto dettagliato sull'intervento.
 - e. Acquisizione di autocertificazione dell'utente che, informato dei rischi, dichiara di non avere in corso una terapia farmacologica che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing.
 - f. Esporre nel locale quanto di seguito indicato:
 - allegato A) -indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing
 - allegato B) -indicazione per gli operatori- qui di seguito trascritti:

ALLEGATO A) – Indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing

Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura. Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità.

Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.

Si può essere o diventare allergici ai pigmenti e ai metalli. Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute che presenta un processo infiammatorio in atto.

Gli utenti sono informati preventivamente sui rischi legati all'esecuzione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

ALLEGATO B) – Indicazione per gli operatori

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.

E' obbligatorio l'uso di guanti in lattice, e per i piercing, di mascherina monouso e di camice monouso durante l'esecuzione di tutte le procedure.

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o che, comunque, vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso.

L'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.

Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy ed i dati personali sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza

Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene.

CAPO IV – NORME COMUNI

Articolo n.13 – Soggetto professionalmente qualificato, responsabile dei trattamenti.

1. Nel caso di impresa artigiana ai sensi della L.443/85, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare se trattasi di impresa individuale, dalla maggioranza dei soci lavoratori (nel caso di due soci da almeno uno di essi) o dal direttore dell'azienda nel caso di società.
2. Nel caso di impresa non artigiana, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale richiesta.
3. Al fine di tutelare la salute pubblica, la persona in possesso del requisito professionale, alla quale viene affidata la direzione dell'azienda, deve svolgere la propria attività nell'esercizio con carattere di continuità.

Articolo n.14 - Rifiuti

1. I rifiuti prodotti nel corso delle attività di piercing, così come quelle di tatuaggio e di estetica, sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e, pertanto, devono essere smaltiti come tali nel rispetto delle norme e leggi vigenti in materia, come previsto dalla circolare Ministero Ambiente 16 giugno 2004, esplicativa del DPR 15 luglio 2003, n. 254.

Articolo 15 – Caratteristiche delle attrezzature e dei prodotti utilizzati

1. Le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di estetista, tatuatore e piercing devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza ed essere mantenute in tale stato.

2. Tutte le attrezzature, che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.
3. Le attrezzature taglienti devono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
4. Spetta al Responsabile dell'esercizio, garantire la pulizia, la disinfezione e conservazione dello strumentario e di tutto quanto viene utilizzato nell'attività.
5. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere a norma dell'attuale legislazione in materia ed impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportate sulle confezioni.
6. Nella pratica del tatuaggio devono essere utilizzati pigmenti atossici-sterili.

Articolo n.16 - Informazione, pubblicità e promozione della qualità.

1. Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi, sugli eventuali effetti indesiderati, come pure sulle controindicazioni.
2. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, tatuaggi ed piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento, in particolare, in caso di minorenni, è necessario acquisire il consenso informato di colui che esercita la patria potestà. I consensi dovranno essere conservati a cura del titolare per un anno.
3. I cicli di somministrazione di raggi UVA devono essere registrati nominalmente; tali dati sono soggetti alle tutele di cui al D. Lgs n.196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.
4. La pubblicizzazione dell'attività non può prevedere in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati dei trattamenti proposti.

Articolo 17 – Trasferimento e ampliamento dell'esercizio

1. Gli operatori del settore che intendono ampliare i locali ove già esercitano attività di estetica, tatuaggio o piercing ovvero intendono trasferire la loro attività in altri locali, devono presentare denuncia d'inizio attività, debitamente corredata così come previsto dagli artt.4 e 9 del presente regolamento e sono soggetti, contestualmente all'inizio dell'attività, alla successiva comunicazione da inoltrare all'Amministrazione Comunale e al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl.

Articolo 18 - Subingresso per atto tra vivi o in caso di morte del titolare.

1. In caso di trasferimento, in proprietà o in gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, di un'azienda esercente le attività disciplinate dal presente Regolamento, il subentrante dovrà inoltrare comunicazione di inizio attività opportunamente corredata così come previsto dagli artt. 4 e 9 del presente regolamento e dovrà provare l'effettivo trasferimento dell'azienda (inoltrando atto di cessione o affitto d'azienda ovvero documentazione attestante la successione) ed il possesso di idoneo titolo professionale.

Articolo 19 –Cessazione e sospensione dell'attività.

1. La cessazione dell'attività ovvero la sospensione della stessa per periodi superiori a 30 giorni deve essere preventivamente comunicata al Comune.
2. L'attività esercitata in difetto di D.I.A., oltre ad essere soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, è fatta cessare immediatamente con apposito provvedimento motivato del Responsabile del Settore che ne dispone il divieto di prosecuzione.
3. In caso di attività esercitata in assenza di soggetto professionalmente qualificato, il Responsabile del Settore dispone con provvedimento motivato la sospensione dell'attività sino ad intervenuta regolarizzazione.

Articolo 20 – Provvedimenti d’urgenza

1. Per casi contingibili ed urgenti potranno essere adottati provvedimenti quali la chiusura dell’esercizio, la sospensione dell’attività o quant’altro necessario a tutela della sanità ed igiene pubblica .

Articolo 21 – Orari di apertura e chiusura degli esercizi – esposizioni obbligatorie.

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi nei quali viene svolta attività di estetista, tatuatore e piercing sono fissati dal Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria.
2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso in comune, gli esercenti devono scegliere un unico orario fra quelli previsti per le diverse attività.
3. L’orario osservato deve essere esposto in luogo visibile al pubblico dall’esterno dei locali e comunicato al comune.
4. All’interno dell’esercizio è, invece, obbligatorio esporre la denuncia di inizio attività presentata al Comune e il cartello riportante le tariffe pratiche per ogni tipologia di trattamento.

Articolo 22– Sanzioni e vigilanza.

1. Tutte le violazioni al presente Regolamento, per le quali non sia altrimenti disposto, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 7-bis del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e del vigente regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative con l’osservanza del procedimento disciplinato dalla L.n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni.
2. La vigilanza igienico-sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzati per l’esercizio delle attività di estetica, piercing e tatuaggio spetta al Dipartimento A.s.l. competente per territorio.
3. La vigilanza riguardante il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento compete agli organi di Polizia locale.

Articolo 23 – Disposizioni finali .

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce il precedente limitatamente alla parte riguardante la materia in oggetto.
2. Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili vigenti nel tempo.